

ORDINE DEL GIORNO BOBBA

La Camera,

premessi che:

in data 30 marzo 2010 è stato emanato un decreto interministeriale a firma dei ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il giorno successivo, il quale ha sospeso le tariffe postali agevolate;

il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro, limitatamente al 2010, per le tariffe agevolate postali degli editori «*no profit*», attraverso un decreto interministeriale ad oggi non ancora emanato;

il decreto-legge in esame, all'articolo 2, comma 1-*bis*, stabilisce che « a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere anche per l'anno 2011 specifici provvedimenti riguardanti tariffe postali agevolate per il settore «*no profit*», nonché misure in grado di sostenere l'editoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

a ottemperare il prima possibile a quanto disposto nell'articolo 2, comma 2-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 9/3725/38. Bobba, Fioroni, Gentiloni Silveri, Narducci, **Rubinato**.

Art. 2

(...)

1-*bis*. In considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(...)

2-*bis*. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del *turn over* e il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venir

meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle citate misure, le predette misure non operano. La disapplicazione delle stesse è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

EMENDAMENTO ALL'ART. 2 DEL DECRETO TRASPORTI

Emendamento

Sopprimere il comma 2-bis.

2. 5. Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano, Rubinato